

COMUNE DI MONTALE

REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22/07/2020

INDICE

Art. 1	Scopo e finalità
Art. 2	Disposizioni generali
Art. 3	Definizione di dati personali e dati particolari e loro trattamento
Art. 4	Titolare del trattamento
Art. 5	Registro delle attività di trattamento
Art. 6	Responsabile del trattamento
Art. 7	Designati al trattamento
Art. 8	Responsabile del trattamento dati informatici e telematici.
Art. 9	Gruppo di lavoro e referente privacy
Art. 10	Responsabile della Protezione dei dati
Art. 11	Responsabile della Conservazione dei Documenti informatici
Art. 12	Trattamento dei dati dei dipendenti comunali nell'ambito del rapporto di lavoro
Art. 13	Modalità di comunicazione di dati personali lavoro dipendente, autonomo od onorario
Art. 14	Accesso agli atti amministrativi e accesso civico generalizzato

Art. 15	Tutela dei dati relativi ai concorsi e alle selezioni pubbliche
Art. 16	Trattamenti basati sul consenso dell'interessato
Art. 17	Diritti degli interessati riconosciuti dal Comune
Art. 18	Attività di conciliazione pre-reclamo
Art. 19	Trattazione dell'Istanza
Art. 20	Diritto di proporre reclamo al Titolare e al RPD - Termine dell'istruttoria
Art. 21	Rinvio
Art. 22	Entrata in vigore – Pubblicità

ART. 1 SCOPO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento attua nel Comune di Montale i principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679 in conformità alle norme del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, riordina la struttura organizzativa, le responsabilità, le misure tecniche, la comunicazione e la gestione delle diverse tipologie di dati personali, “particolari” e i trattamenti eseguiti dal Comune.
2. Il trattamento dei dati nel Comune di Montale ha base giuridica nelle legge sia nello svolgimento delle funzioni istituzionali, che nell’esercizio del potere pubblico attribuito e per tali attività il Comune tratta prevalentemente dati personali comuni, dati “particolari” e giudiziari, nonché ogni altra categoria di dati così come individuate agli artt. 5, 9, 10 del Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lgs.196/2003, come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n.101 artt. 2-*sexies*; 2-*septies*, 2-*octies*, 59, 60, 75.
3. I dati personali nel Comune sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per le finalità esplicite e legittime determinate dalla legge e dai regolamenti; i trattamenti avvengono in modo non incompatibile con le finalità istituzionali attribuite.
4. I dati sono trattati nel Comune in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e di norma secondo il criterio di «minimizzazione dei dati». Dei dati è costantemente verificata l’esattezza e, quando è necessario, l’aggiornamento. Nel trattamento il Comune adotta tutte le misure tecniche adeguate e ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
5. La limitazione della conservazione dei dati è volta a consentire l’identificazione degli interessati solo per l’arco di tempo necessario nel quale è in atto il trattamento che, di norma, non può essere mai superiore alle finalità per le quali i dati stessi sono trattati.

6. Nel rispetto delle singole leggi di settore che prevedono la conservazione per periodi diversi per quelli stabiliti è possibile la conservazione dei dati per periodi più lunghi in relazione alla tipicità dei singoli procedimenti amministrativi, di legittimo interesse del Comune a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, quando necessario, e a garanzia per gli utenti in ragione delle attività che istituzionalmente sono poste in capo al Comune.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Il Comune nel trattare i dati osserva la vigente normativa Europea e Nazionale, i pareri del Garante nazionale, le decisioni della Commissione Europea e del GEPD. Il trattamento dei dati è sempre improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato e per le finalità di interesse pubblico perseguito dal Comune.

2. Il titolare del trattamento dei dati del Comune è il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune. Allo stesso rispondono i Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa che sono anche responsabili dei trattamenti di rispettiva competenza delle strutture alle quali sono preposti.

3. Il Comune adegua la propria organizzazione interna alla normativa sulla protezione dei dati, in senso verticale con a capo il Sindaco, titolare dei dati del Comune. Allo stesso rispondono i Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa che sono responsabili dei trattamenti di rispettiva competenza delle strutture alle quali sono preposti. Spetta ai responsabili interni designare dipendenti addetti al trattamento. Al responsabile alla protezione dei dati (RPD) spettano compiti di consulenza, controllo e collaborazione con il Titolare e con i Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa per ogni attività anche di organizzazione, innovazione e programmazione nella quale sono coinvolti dati personali.

Art. 3 Definizione di dati personali e dati particolari e loro trattamento

1. Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale si intende per:

- a) «Comune»: il Comune di Montale, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, quale titolare del trattamento dei dati personali, le cui funzioni possono essere delegate anche ad un Dirigente/Responsabile di Posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze;
- b) «Garante»: autorità nazionale per la protezione dei dati personali;
- c) «GEPD»: Garante europeo Protezione Dati;
- d) «Regolamento UE»: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- e) «Codice»: il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", come modificato con D.Lgs 101/2018;
- f) «C»: i "considerando" del Regolamento (UE) 2016/679;
- g) «RPD»: - Responsabile Protezione Dati

2. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come: il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, uno o

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

3. Trattamento è qualsiasi singola operazione, svolta dal personale dipendente del Comune che ha base giuridica in una legge o regolamento o nell'esercizio della funzione di diritto pubblico attribuita al Comune, ovvero l'insieme delle operazioni, compiute sia attraverso la forma analogica che digitale e quindi con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, che consistono nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali.

4. Il Comune si conforma al divieto del trattamento dei dati "particolari" di cui all'art. 9 del Regolamento UE e, in assenza di previsione derogatoria ovvero dell'espreso consenso dell'interessato, il personale del Comune si astiene dal trattare dati "particolari" che direttamente o indirettamente siano idonei a far rilevare:

- l'origine razziale o etnica dei soggetti i cui dati vengono trattati;
- le loro opinioni politiche;
- le loro convinzioni religiose o filosofiche;
- l'appartenenza sindacale anche per i dipendenti interni;
- i loro dati genetici;
- i loro dati biometrici che identificano la persona fisica,
- dati relativi alla salute;
- alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.

5. Il Comune è legittimata a trattare i dati "particolari", di cui al precedente comma 3, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali per una o

più finalità specifiche in relazione ai compiti pubblici attribuiti al Comune;

- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici attribuiti all'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, sulla base del diritto dell'Unione o Nazionale, fatte salve le garanzie per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
 - c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
 - d) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato quando questi sono reperibili sul web tramite i motori di ricerca o trasmessi al Comune con il Curriculum per la partecipazione a selezioni pubbliche;
 - e) il trattamento è necessario per gli interessati o terzi controinteressati per fare accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
 - f) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante in relazione alle attribuzioni al Comune derivanti da leggi regolamenti o disposizioni dirigenziali motivate dal legittimo interesse del Comune;
 - g) il trattamento è necessario in quanto è relativo alla raccolta, esame e trasmissione di dati raccolti per le finalità nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Comune della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza;
 - j) il trattamento è necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di archiviazione storica o a fini statistici.
6. Il Comune tratta i dati in deroga al divieto di cui al co. 4 lett. f) per una o più delle fattispecie consentite dall'art. 2-sexies del Codice in relazione ad una o più finalità consentite per il trattamento dei dati personali particolari, sulla base di provvedimenti motivati ovvero nell'esercizio di un potere pubblico o istituzionale o nell'ambito di provvedimenti istruttori che hanno base giuridica nella legge e nei regolamenti.

Art. 4 Titolare del trattamento

1. Per i trattamenti di legge e la tutela delle persone fisiche per le finalità istituzionali il Sindaco è il titolare dei dati personali contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee.

2. Il Sindaco determina le finalità e i mezzi del trattamento, predispone le linee di Policy Privacy del Comune, adotta il regolamento interno privacy su proposta del RPD.
3. Al Sindaco spetta inoltre il compito di:
- a) Adottare, sentiti i responsabili al trattamento della struttura interessata ed il RPD, le misure tecniche ed organizzative adeguate volte a garantire un adeguato livello di sicurezza al rischio del trattamento dei dati in Comune.
 - b) Tenere e implementare, anche per mezzo di uno o più dipendenti interni, il registro dei trattamenti.
 - c) Vigilare, anche attraverso il Responsabile incaricato, sul registro delle attività di trattamento in capo ad ogni struttura del Comune.
 - d) Attestare, se richiesto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria, che i trattamenti sono conformi ai principi e alle disposizioni di legge del Regolamento UE e delle prescrizioni del Garante.
 - e) Monitorare periodicamente, mediante gli amministratori di Sistema, l'efficacia delle misure di sicurezza tecniche e fisiche adottate in Comune sentito il parere del RPD.
 - f) Mettere il registro dei trattamenti a disposizione dell'autorità Garante facendosi supportare all'uopo anche da uno o più dei responsabili designati.
 - g) Nominare i responsabili del trattamento, attribuendo agli stessi la facoltà di nominare sub-responsabili e di designare dipendenti della singola struttura al trattamento sulla base degli atti sottoposti al RPD.
 - h) Stipulare contratti di nomina di responsabili esterni per i servizi del Comune esternalizzati, aggiudicati, affidati, sentito il parere del RPD.
 - i) Sottoscrivere i contratti di contitolarità sentito il RPD.
 - j) Stipulare protocolli d'intesa con Enti, Procure, Tribunali, Corti, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza per ogni attività che comporta scambio di dati personali e accesso a banche dati del Comune in relazione ai compiti ispettivi e di controllo ambientale attribuiti per legge.

- k) Organizzare ogni altra attività e attribuire compiti e funzioni in materia di protezione dei dati personali.
- l) Nominare nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE e tenuto conto delle specifiche competenze e della pregressa esperienza, il Responsabile della protezione dati; individuare le risorse umane e finanziarie necessarie nonché la struttura per le attività del RPD.
- m) Adottare il Piano per la sicurezza del patrimonio informativo, le politiche di sicurezza, le metodologie di analisi del rischio privacy e di valutazione di impatto, le linee guida per l'utilizzo dei dispositivi fissi e mobili.
- n) Presiedere il Gruppo di lavoro per la gestione delle violazioni di dati personali (*Data Breach*) composto dai responsabili incaricati del trattamento, dall'Amministratore di Sistema e dal RPD.
- o) Ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalla legge o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali o dai Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa delle strutture amministrative.
- p) Predisporre, sentito il RPD, i modelli facsimile di lettera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e di affidamento della custodia di particolari archivi, chiavi o credenziali di autenticazione e impartisce le relative istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento di dati personali.

Art. 5 Registro delle attività di trattamento

1. Il Sindaco tiene, sotto la propria responsabilità, il Registro delle attività di Trattamento la cui compilazione e implementazione può assegnare ad uno o più dipendenti.
2. Sono sub-responsabili, per ogni struttura, i Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa che sono tenuti all'implementazione del registro dei trattamenti della propria struttura, con la facoltà di designare dipendenti alla tenuta del registro stesso.
3. Il Registro del titolare, è redatto in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è unico per tutto il Comune, ed è messo a disposizione, a richiesta, dell'Autorità Garante per la Privacy, per ispezioni e controlli ai fini della verifica della correttezza nella gestione e trattamento dei dati personali.
4. Il Registro ha una funzione descrittiva e dovrà essere implementato da ogni struttura organizzativa. E' tenuto nelle forme e con le modalità impartite dal RPD, e contiene, le informazioni previste dall'art. 30 del Regolamento UE e le altre specifiche relative ai trattamenti in capo al Comune.

Art. 6 Responsabile del trattamento

1. I Responsabili del trattamento sono individuati tra i Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa e sono nominati con atto giuridico vincolante dal titolare. La mancata accettazione della nomina costituisce illecito contrattuale con le conseguenze di legge ove non sia possibile attribuire mansioni che non comportano trattamento di dati personali.
2. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento della struttura, sentito il RPD, consiglia al titolare di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate.
3. Il responsabile adempie agli obblighi di trasparenza e vigilanza, prescritti dal titolare nell'atto giuridico di nomina mettendo a disposizione del titolare stesso tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dall'art. 28 del Regolamento, ed è obbligato a tenere il registro dei trattamenti svolti della struttura alla quale è preposto (ex art. 30, paragrafo 2, del regolamento UE).
4. Il responsabile del trattamento ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati, di adottare misure adeguate al rischio (art. 32 Regolamento UE) incluse le misure di *privacy by design e by default* e garantire la riservatezza dei dati ed è tenuto ad informare il titolare delle violazioni avvenute e provvedere alla cancellazione dei dati alla fine del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento ha l'obbligo di coadiuvare il titolare nell'adozione delle misure tecniche e organizzative imposte dai processi di innovazione tecnologica, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Il responsabile del trattamento indica al titolare, sentito il RPD, alcune misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il responsabile può dimostrare di avere adottato garanzie sufficienti anche attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero a schemi di certificazione privacy.
7. Il responsabile ha l'obbligo, d'intesa con il RPD, di avvisare, assistere e consigliare il titolare ed è tenuto a consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni e *audit*, realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta violi qualche norma in materia di *privacy e Cyber Security*, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).

Art. 7 Designati al trattamento

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.
3. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da personale designato che opera sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento dati e i designati devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.
4. La designazione è effettuata dal titolare o dal Responsabile, sentito il RPD, per iscritto e l'atto di designazione deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Art. 8 Responsabile del trattamento dati informatici e telematici.

1. La responsabilità del trattamento dei dati informatici e telematici è attribuita al Responsabile dei Sistemi Informativi e Servizi Informativi. Le competenze del Responsabile riguardano l'attività di controllo e gestione degli impianti di elaborazione o di loro componenti, di basi di dati, di reti, di apparati di sicurezza e di sistemi di software complessi (nella misura in cui consentono di intervenire su dati), l'individuazione e attuazione di tutte le procedure fisiche, logiche e organizzative per tutelare la sicurezza e la riservatezza nel trattamento dei dati informatici.
2. Il Responsabile del trattamento dati informatici e telematici designa per iscritto con provvedimento motivato, un numero limitato, di amministratori di sistema, previa individuazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Per le parti relative alla sicurezza informatica, ai trattamenti di dati personali con mezzi elettronici e digitali e allo sviluppo delle applicazioni informatiche, il Responsabile del trattamento dati informatici e telematici predispone proposte per:
 - a) il Piano della sicurezza del patrimonio informativo e della protezione dei dati personali;
 - b) il Piano per la gestione delle violazioni di dati personali di competenza;

c) il Piano di attuazione delle politiche di sicurezza relative ai trattamenti informatici/digitali di dati personali, in conformità delle linee guida del RDP e dell'Agenzia per l'Italia Digitale per supportare le attività delle strutture del Comune nell'applicazione delle politiche di sicurezza informatica, anche attraverso l'identificazione di specifiche soluzioni tecniche e procedurali e l'individuazione delle misure di protezione adeguate al rischio;

d) la tenuta della documentazione relativa alle misure di sicurezza applicate alle infrastrutture, alle applicazioni gestite e agli esiti degli eventuali controlli di vulnerabilità effettuati. Tale compito può essere affidato a un fornitore designato responsabile del trattamento;

e) Il Piano di supporto all'attività delle strutture del Comune nell'applicazione delle politiche di sicurezza informatica, anche attraverso l'identificazione di specifiche soluzioni tecniche e procedurali e l'individuazione delle misure di protezione adeguate al rischio;

f) La tenuta della documentazione relativa alle misure di sicurezza applicate alle infrastrutture e alle applicazioni gestite e degli esiti degli eventuali controlli di vulnerabilità effettuati, salvo che tale compito sia stato affidato a un fornitore designato responsabile del trattamento;

g) L'elenco aggiornato delle banche dati informatiche come previsto dal CAD e la sua pubblicazione;

h) L'elenco delle designazioni degli amministratori di sistema e amministratori di singole postazioni di lavoro, nei limiti concordati con il titolare e il RPD, in conformità ai provvedimenti generali del Garante dei dati personali;

i) Le attività previste nel Piano di gestione delle violazioni di dati personali (*Data Breach*) e delle attività necessarie per l'applicazione della metodologia di analisi dei rischi o per l'eventuale valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, sia sui trattamenti già in corso, sia all'avvio di nuovi trattamenti con strumenti informatici o dell'utilizzo di nuove tecnologie, in conformità ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e della protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*).

4. Il Responsabile dei Sistemi Informativi e Servizi Informatici svolge i compiti e le funzioni raccordandosi con il RPD, con il titolare, o suo delegato, con il Responsabile per la Transizione al digitale e con gli altri componenti del Gruppo di lavoro privacy.

Art. 9 Gruppo di lavoro e referente privacy

1. Il gruppo di lavoro privacy è presieduto dal titolare ed è costituito dai Dirigenti/Responsabili di posizione organizzativa, dal Responsabile del trattamento dei dati informatici e telematici e dal RPD.

3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno per monitorare la corretta attuazione delle normative e per il caso di *data breach* al fine di porre in essere le azioni correttive.

4. Il Referente Privacy è nominato dal titolare tra i dirigenti/posizioni organizzative del Comune e coadiuva il Titolare stesso nell'espletamento dei molteplici compiti afferenti la tematica dei dati

personali. Si interfaccia con il RPD, condivide l'Agenda delle riunioni, alle quali il RPD deve necessariamente essere presente, quando vengano adottati procedimenti innovativi o innovazioni tecnologiche ed organizzative del Comune. Al referente privacy sono assicurati i mezzi finanziari ed organizzati necessari per lo svolgimento delle attività.

5. Il referente Privacy è struttura di coordinamento degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali, propone gli schemi di provvedimento in materia di protezione dei dati personali preparati dai Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa competenti e supervisionati con l'avallo definitivo del RPD.
3. Convoca la riunione del tavolo di lavoro in occasione violazioni di dati personali, della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, della consultazione preventiva, nonché delle altre comunicazioni al Garante, fatto salvo quanto di competenza diretta del RPD.
4. Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies de Codice, il referente privacy è il soggetto competente ad adottare, sentito il RPD:
 - a) l'elenco dei trattamenti di dati personali rientranti nella titolarità del Comune assegnati a ciascun titolare di incarico dirigenziale, secondo le competenze assegnate nei provvedimenti organizzativi del Comune e in coerenza con il Registro delle attività di trattamento;
 - b) le istruzioni per il trattamento dei dati personali, in conformità al Piano della sicurezza del patrimonio informativo e della protezione dei dati personali, e i modelli per l'autorizzazione del personale al trattamento dei dati necessari per lo svolgimento delle attività di ufficio;
 - c) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati sulla base della previsione dei successivi artt. 17, 18, 19 e 20;
 - d) le procedure relative agli amministratori di sistema e i processi di gestione e progettazione di nuovi servizi o nuovi trattamenti, basati sui principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e della protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);
 - e) le procedure di designazione dei responsabili del trattamento e gli schemi degli atti negoziali da proporre al titolare, sentito il RPD e sulla base dei modelli ed atti dallo stesso proposti;
 - f) la proposta al titolare, sentito obbligatoriamente il RPD i cui pareri sono vincolanti, di modifiche organizzative, tecnologiche e di sicurezza che derivano da provvedimenti e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
 - g) ogni altra informazione che non rientra nella competenza esclusiva del RPD in merito allo stato

di adeguamento della privacy nel Comune e monitoraggio dell'attività di formazione.

Art. 10 Responsabile della Protezione dei dati

1. Il RPD ha in Comune un ruolo fondamentale per la promozione della cultura della protezione dei dati e per l'attuazione del Regolamento UE e dei principi fondamentali del trattamento; i diritti degli interessati; la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita; i registri delle attività di trattamento; la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali; le misure tecniche; la modulistica la consulenza legale in materia di privacy e protezione dei dati. 2. In ottemperanza all'art. 39 comma 1 del Regolamento europeo il RPD è incaricato di:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e ai responsabili del trattamento, ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa;
 - b) sorvegliare sull'attuazione in Comune delle disposizioni del Regolamento UE delle disposizioni nazionali relativamente alla protezione dei dati, delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, curare la formazione del personale e le attività di controllo;
 - c) cooperare con il Garante, da cui è il referente e fungere da punto di contatto per questioni del trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento UE;
 - d) vigilare sul Comune per le attività allo stesso spettanti in materia di Registro dei trattamenti. Supportare la revisione delle informative e del consenso per conformarle al Regolamento UE;
 - e) svolgere attività di consulenza preventiva in materia di protezione dei dati, monitorare e consigliare le politiche di protezione dei dati adeguate alle specifiche attività svolte dal Comune, esprimere parere sui contratti tra contitolari e tra titolare e responsabili;
 - f) fornire supporto al Titolare in ordine alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigila sullo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE;
 - g) svolgere una valutazione dei rischi tenuto conto della loro natura, e condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*);
 - h) gestire i tentativi e le violazioni dei dati personali (*Data Breach*) e partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 9;

- i) monitorare e gestire i reclami sulla base della procedura fissata nel presente regolamento, partecipare alla redazione dei codici di condotta ed esprimere parere sulle certificazioni privacy.
3. Il conferimento dell'incarico al RPD è fatto con atto del Sindaco ai sensi dell'art. 5 lett. I del presente regolamento, previa procedura selettiva comparativa sul MEPA per i professionisti abilitati ai servizi specialistici alla P.A., in materia di privacy e protezione dei dati, tenuto conto dei seguenti requisiti: competenza dei concorrenti sulle base delle loro pregresse esperienze in materia di privacy e protezione dei dati; avere in corso o avere svolto incarichi, per almeno un biennio, presso almeno due Città capoluoghi di Provincia o almeno due Provincie o Agenzie Pubbliche, avere specifica esperienza in materia di protezione dei dati certificate sulla base del relativo curriculum professionale.
4. Il nominativo deve essere immediatamente comunicato all'Autorità di controllo e il RPD entra nelle funzioni con la sottoscrizione del contratto.

Art. 11 Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici

1. Con provvedimento del Sindaco è individuato il responsabile del Comune alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 03.12.2013 (" Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n.82 del 2005") e s.m.i

Art. 12 Trattamento dei dati dei dipendenti comunali nell'ambito del rapporto di lavoro

1. Per i trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico si rinvia all' art.111 del Codice che prevede l'adozione di regole deontologiche che saranno approvate dal garante ai sensi dell'art. 2-quater del Codice Privacy, per i trattamenti dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'art. 88 del Regolamento UE, prevedendosi anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.
2. Il Comune come pubblica amministrazione può comunicare ad altre amministrazioni pubbliche i dati trattati quando la comunicazione dei dati ha base nella legge o deve essere effettuata in esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 2 sexies del Codice ovvero nell'esercizio del pubblico potere attribuito e per gli obblighi previsti e volti a tutelare le esigenze della legislazione fiscale, assistenziale e previdenziale.
3. La comunicazione dei dati a terzi è consentita in forma anonima e ai fini delle politiche del lavoro e di statistica ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: come il numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, gli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, le giornate non lavorate per motivi di salute o per benefici di legge, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative, salvo che anche tale diffusione di dati anonimi sia di pregiudizio per la libertà e dignità del lavoratore qualora individuabile.

4. Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei Dirigenti/Titolare di Posizione organizzativa, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori.
5. Il Comune può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute sindacali effettuate a carico dei propri iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile.

Art. 13 Modalità di comunicazione di dati personali lavoro dipendente, autonomo od onorario

1. Fuori dei casi in cui le forme e le modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni di legge o regolamento, L'Ente deve utilizzare forme di comunicazione individuale con il lavoratore dipendente o autonomo, il professionista, l'incaricato, il nominato o designato per un attività di lavoro autonomo, onorario o stage, adottando tutte le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché designati per talune operazioni di trattamento.
2. La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento o per previsione contrattuale, anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche.

Art. 14 Accesso agli atti amministrativi e accesso civico generalizzato

1. Fatti salvi i dati relativi alla salute, vita sessuale e orientamento sessuale, vietati, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE e fatte salve le deroghe previste dallo stesso Regolamento UE e la deroga del legittimo interesse di cui all'art. 2-sexies del Codice, l'accesso agli atti del procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento UE e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Nel Comune i presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
2. Il trattamento dei dati vietati di cui al precedente comma è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale, la valutazione del livello di rango spetta al responsabile del trattamento della struttura titolare del relativo procedimento.

3. Il Comune valorizza l'utilizzo di reti telematiche per la messa a disposizione di atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o a selezioni pubbliche) nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, minimizzazione e non eccedenza.

Art. 15 Tutela dei dati relativi ai concorsi e alle selezioni pubbliche

1. Il trattamento dei dati relativi a concorsi pubblici è consentito in conformità alle linee guida del Garante Privacy del 15/05/2014. Quando la selezione contiene parametri, ai fini del posizionamento in graduatoria, che direttamente o indirettamente siano idonei a recare pregiudizio alla libertà e alla dignità dei concorrenti i nominativi degli stessi dovranno essere trattati e pubblicati in forma anonima.
2. Il Comune nel rispetto della previsione di cui al precedente comma 1, può lecitamente trattare, in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando e applicando, nella pubblicazione, i principi della minimizzazione e anonimizzazione dei dati (elenchi nominativi resi anonimi e per codice ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).
3. Le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE; il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto e il curriculum potrà essere pubblicato salvo che, previa resa informativa, l'interessato autorizzi espressamente la pubblicazione.

Art. 16 Trattamenti basati sul consenso dell'interessato

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, in base alle previsioni di legge, il Comune deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alla finalità specifica per la quale lo ha reso. Il consenso può essere dato oralmente o per iscritto, anche attraverso mezzi elettronici ma deve essere espresso in forma comprensibile, chiaro ed inequivocabile.
2. Quando l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento lo stesso può essere effettuato solo per la finalità specifica per la quale è stato reso.
3. Il consenso reso per uno dei trattamenti di cui all'art. 9 del Regolamento UE è sempre revocabile salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri disponga espressamente che l'interessato non possa revocare il consenso reso.
4. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, la revoca del

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, ma legittimamente comporta che il servizio non sarà più reso, previa idonea informativa all'interessato revocante. Il consenso è revocato con la stessa modalità con cui è accordato.

5. Per le pubbliche amministrazioni la base normativa sostituisce il presupposto del consenso, pertanto i soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Art. 17 Diritti degli interessati riconosciuti dal Comune

1. Gli interessati esercitano i loro diritti, facendo ricorso alla modulistica pubblicata sul sito del Comune e nel rispetto delle norme previste dal Codice per l'esercizio dei diritti dell'interessato pure pubblicato sul sito istituzionale del Comune. In particolare:
 - a) Il Diritto di accesso dell'interessato ex art. 15 del Regolamento UE si sostanzia nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, l'accesso alle informazioni espressamente previste dall'articolo citato, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le finalità del trattamento, le categorie di dati e destinatari, il periodo di conservazione, l'esistenza del diritto di cancellazione, rettifica o limitazione, il diritto di proporre reclamo, tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati, l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, nonché copia dei propri dati personali.
 - b) Il Diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento UE si sostanzia nel diritto dell'interessato di ottenere dal titolare la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo.
 - c) Il Diritto di limitazione del trattamento, ex art. 18 del Regolamento UE, si sostanzia nel diritto a limitare il trattamento illecito, la contestazione dell'esattezza dei dati, l'opposizione dell'interessato e il venir meno del bisogno del trattamento da parte del titolare; i dati dell'interessato devono essere trattati solo per la conservazione salvo il consenso dello stesso.
 - d) Il Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del Regolamento UE che conferisce all'interessato, nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso e sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, la possibilità di ricevere i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ed il diritto di trasmetterli a un altro titolare.
 - e) Il Diritto di opposizione, ex art. 21 del Regolamento UE, si sostanzia nel diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei propri dati personali, nel caso in cui il trattamento sia basato su interesse legittimo.
 - f) Il Diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, ex art. 22 del Regolamento UE, si sostanzia per l'interessato a non essere sottoposto ad una decisione, compresa la profilazione, basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Art. 18 Attività di conciliazione pre-reclamo

1. Fatto salvo il diritto di Reclamo al Garante o il ricorso in sede giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi i suoi dati personali ha il diritto, ricorrendo alla modulistica e sulla base della procedura di cui al comma 1 del precedente art. 17, di richiedere al RPD, con istanza motivata, le ragioni della ritenuta violazione e che il comportamento ritenuto lesivo sia dismesso da parte del Comune.

2. Il RPD a cui è stata fatta l'istanza informa, prontamente, anche tramite il titolare, l'interessato delle circostanze di fatto e delle questioni diritto, nonché dei provvedimenti adottati ai fini della richiesta tutela, compresa la possibilità, in caso di non accoglimento della richiesta in quanto in violazione di legge, della possibilità di proporre reclamo al Garante o ricorso in sede giurisdizionale.

3. Nell'istanza devono essere specificate: l'indicazione dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la richiesta, le disposizioni che si presumono violate e le misure richieste da adottare.

4. L'istanza è sottoscritta dall'interessato o, su mandato di questi, da un mandatario con allegata documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica o PEC o telefono.

Art. 19 Trattazione dell'Istanza

1. L'esame dell'istanza è orientato a criteri di rapidità e di semplicità delle forme osservate, di celerità ed economicità, anche in riferimento al contraddittorio ed il pre-reclamo non comporta alcun contributo spese.

2. La decisione adottata dal RPD è comunicata immediatamente al responsabile del servizio ove la presunta violazione si è verificata e al titolare e, avuto l'assenso di questi all'adeguamento, è comunicata senza ritardo all'interessato istante.

3. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta ne è data comunicazione all'istante, con l'indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza nonché del termine, di regola non superiore a sette giorni, entro cui provvedere alla relativa regolarizzazione, salvo che la stessa sia sanabile o sia possibile interpretarla in ordine all'esercizio del diritto del quale è chiesta la tutela.

4. L'istanza, se non sanabile e non tempestivamente regolarizzata, è archiviata e può essere esaminata a titolo di segnalazione.

Art.20 Diritto di proporre reclamo al Titolare e al RPD - Termine dell'istruttoria

1. Al termine dell'istruttoria il RPD conclude l'esame dell'istanza archiviandola quando:

a) la questione prospettata non risulti riconducibile alla protezione dei dati personali;

b) non siano ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

c) si tratti di una richiesta eccessiva, in particolare per il carattere pretestuoso o ripetitivo anche ai sensi dell'art. 57 paragrafo 4 del RGPD;

d) la questione prospettata sia stata già decisa con provvedimento del garante.

2. Del provvedimento reso è informato l'interessato istante.

Art. 21 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme riguardanti la materia: Regolamento UE 2016/679 – D. lgs 196/2003 - D. lgs 101/2018 – Disposizioni del garante Privacy (Linee guida – pareri – deliberazioni).

Art. 22 Entrata in vigore – Pubblicità

1. Il presente Regolamento dopo l'approvazione con provvedimento Consiliare è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.